SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 febbraio 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Istituto nazionale di statistica

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Changummoolayil Jose Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02128)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Jerin George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02129)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Anjukutty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02130)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. George Justin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02131)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thundathikunnel Jose Tinju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02132)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sindu Chacko Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02133)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Abraham Jaimon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02134)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Jayamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02135)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Karden, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A02136)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peetter Sunymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02137)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Molly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02138)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andries Cristina Noemi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02139)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Klyuchnyk Korolivska Halyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02140)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Simona Elena, coniugata Ilie Simona Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02141)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Herrera Diaz Karen Pamela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02142)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Huaranca Mery Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02143)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elguera Rafaele Katia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02144)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pimentel Gonzales Isela Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02145)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mendoza Reyes Patricia Evelyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02146)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nemes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02147)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02148)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Margareta Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02149)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mos Pentie Georgeta Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02150)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02151)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marin Florian Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02152)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Balea Petru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02153)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Roman Bogdan George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02154)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morosan Birau Angela, coniugata Cioban Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02155)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Marcela Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02156)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihnea Ileana Rebeca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02157)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Carmen Maria, coniugata Kovacsinszki Carmen Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02158)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudosie Steliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02159)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivasco Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02160)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Miron Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02161)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cioban Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02162)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionica Victoria, coniugata Mares Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02163)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanul Loredana Paula, coniugata Balan Loredana Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02164)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusnac Larisa Liuba, coniugata Lauruc Larisa Liuba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02165)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iursicsin Andreia Elena, coniugata Florica Andreia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02166)*

DECRETO 3 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02167)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Poulose Savitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02168)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kandathil John Sabitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02169)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Ajaymon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02170)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Reeja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02171)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Mancy Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02172)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedumthottiyil John Jismi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02173)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Newton Vani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02174)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kannoth Joy Jimsy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02175)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vadakkekara Philip Jisha Philip, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02176)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buszau Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02177)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trzeciak Monika Edyta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02178)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamburova Yana Stoyanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02179)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Goranova Galina Ivanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02180)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Ioana Adreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02181)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bornea Lidia Voichita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02182)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pahontu Constandina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02183)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thakarappillil Devassia Manoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02184)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Tom Jacob Jeffri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02185)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Anju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02186)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kocheri Sijoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02187)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thundathikunnel Jose Shinju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02188)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panattuparambil Smitha Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02189)*

DECRETO 4 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stoian Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02190)*

DECRETO 7 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alves Dos Santos Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A02191)*

DECRETO 7 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Casanova Malabuyoc Gloria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. *(11A02192)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marinau Gheorghe Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02193)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Godja Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02194)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popoaia Oana Geanina, coniugata Scarlet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02195)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Mihaela, coniugata Gabor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02196)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02197)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacobescu Oana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02198)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Farcanea Florentina Ramona, coniugata Iancus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02199)*

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilies Mariana Ioana, coniugata Gheorghiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A02200)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 31 dicembre 2009.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28783 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 1048/Ric.). *(11A02376)*

DECRETO 31 dicembre 2009.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28562 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 1049/Ric.). *(11A02377)*

DECRETO 19 marzo 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28535 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 56/Ric.). *(11A02375)*

DECRETO 19 marzo 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28807 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 58/Ric.). *(11A02378)*

DECRETO 19 marzo 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28808 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 59/Ric.). *(11A02379)*

DECRETO 19 marzo 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28873 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 55/Ric.). *(11A02380)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2010 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici. *(11A01503)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. **11**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonchè di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Visto l'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso Codice;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.;

«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia). — 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alli art. 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie dl cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 con le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 33 — 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non è richiesto il requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio, *fermo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.*

4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio n provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.».

11G0044

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. **12**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2011)»;

Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato.

2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

«1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle società;

c) ritenute su interessi e redditi da capitale;

d) ritenute d'acconto sui dividendi;

e) ritenute sui premi e sulle vincite;

f) imposta sulle successioni e donazioni.».

Art. 3.

Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

a) i nove decimi dell'imposta di registro;

b) i nove decimi dell'imposta di bollo;

c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;

d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.

2. E' altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.

3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto è attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.».

Art. 4.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:

a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:

a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonché delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;

b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;

d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;

e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.

3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.

4. Il gettito delle accise di cui alla lettera *a)* del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera *b)* del comma 2 è attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

6. Il gettito di cui alla lettera *c)* del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, è quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.

7. Il gettito di cui alla lettera *d)* ed *e)* del comma 2 è attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.».

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, al terzo comma le parole: «L'intendenza di finanza» e al quarto comma le parole: «La stessa intendenza» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate».

2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «,nonché mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati».

3. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicità trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.».

4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all'articolo 4, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*».

5. Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

«Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera *a)* dell'articolo 2 della presente legge è compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della regione.».

2. Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è sostituito dal seguente:

«Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».

Art. 8.

Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, sono aggiunti i seguenti:

«Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonché dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.

All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalità di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: «ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e» e dopo le parole: «alle province stesse» sono aggiunte le seguenti: «nonché alla Regione.».

Art. 9.

Autonomia fiscale della Regione

1. La regione Valle d'Aosta può con propria legge, nelle materie rientranti nella potestà legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'eserci-

zio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *g)* ed *h)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 ° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

2. In virtù di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa; pertanto, in sede di definizione dei saldi delle imposte compartecipate per gli anni dal 2007 al 2010, non si procede al recupero del gettito delle imposte, già introitate dalla regione, corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, né di un decimo del gettito dell'imposta provinciale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico.

3. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato.

4. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni, riscosse dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono i versamenti, per gli altri tributi e proventi, sono riversate direttamente alla regione sul conto infruttifero, intestato alla medesima, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione. Tale modalità si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio di Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1981, n. 331.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948; il testo dell'art. 48-*bis* della legge medesima, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— La legge 26 novembre 1981, n. 690, è citata nella nota al titolo.

— La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.

Note all'art. 1:

— La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, n. 304.

Note all'art. 2:

— La legge 26 novembre 1981, n. 690, è citata nella nota al titolo.

Note all'art. 3:

— La legge 26 novembre 1981, n. 690, è citata nella nota al titolo.

Note all'art. 4:

— La legge 26 novembre 1981, n. 690, è citata nella nota al titolo.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche l'entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'art. 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, *nonché mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati* e dei versamenti di cui al secondo comma.

Le quote di cui all'art. 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicità trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere d) *ed* e)*, si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.*

La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate provvederà altresì a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, *il gettito di cui all'art. 4, comma 2, lettere* a) *e* b), determinato con le modalità ivi indicate.

Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«*Art. 6. — Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera* a) *dell'articolo 2 della presente legge è compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'art. 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della regione.*

È escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti od uffici ubicati fuori del territorio regionale.

I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.

Le amministrazioni indicate nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano, per ciascun anno le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera *c)* dell'art. 2, è inoltre *compreso l'intero* gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.

A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«*Art. 7. — Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.*

Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10. — Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e dell'artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.

Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta.

Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonché al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.

All'art. 6, comma 4 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalità di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole "ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito" sono aggiunte le seguenti: "della regione Valle d'Aosta e" e dopo le parole "alle povince stesse" sono aggiunte le seguenti: "nonché alla Regione".».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 1, lettere *g)* ed *h)* dell'art. 12, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega del Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103:

«Art. 12 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).* — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-f) (*omissis*);

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri decreti legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;».

Note all'art. 10:

— L'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è citato nella nota all'art. 8.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è citato nella nota all'art. 7.

11G0053

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2011.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150º Anniversario dell'Unità d'Italia. Realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze. (Ordinanza n. 3919).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, con cui, al fine della realizzazione e del completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità d'Italia, tali da assicurare la completa diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni, è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Visto in particolare l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, con cui l'architetto Elisabetta Fabbri è stata nominata commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;

Vista la richiesta del commissario delegato;

Ravvisata la necessità di porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare la realizzazione dei lavori del nuovo Auditorium di Firenze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è autorizzato a conseguire sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre utilità per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento delle forniture e dei servizi necessari.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *l)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2011
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 119.

11A02546

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lett *e)*, il quale prevede che con decreti di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 concernente l'adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'art. 1;

Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 197, recante la disciplina del pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie per i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

Visto il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*ter* del citato decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, nel disporre la soppressione delle direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze, demanda ad uno o più decreti ministeriali non regolamentari la riallocazione, prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato delle funzioni svolte dalle predette Direzioni territoriali e dispone che con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008. n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del citato art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1995, concernente le diposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia dell'8 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, recante la definizione dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione in Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolati in Ragionerie provinciali dello Stato ed in Direzioni provinciali dei servizi vari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma de materializzata;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2007, concernente le istruzioni generali sui servizi del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 recante l'«Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti» del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la propria Direttiva del 2 luglio 2010, con la quale sono stati individuati generali criteri, tra gli altri, per la riallocazione delle funzioni;

Considerata la necessità di assicurare il governo unitario delle funzioni e delle competenze riguardanti il pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato tramite il sistema informativo Service Personale Tesoro (SPT), sia a livello centrale che periferico;

nonché di assicurare i servizi inerenti alle altre funzioni in precedenza svolte dalle direzioni territoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la riallocazione delle funzioni nonché delle attività svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, o presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Capo I

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 2.

1. Le funzioni e le competenze delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello Stato sono mantenute in capo al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.

Art. 3.

1. Le seguenti funzioni, competenze e attività delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei servizi del tesoro, che subentra altresì nelle attività connesse ai procedimenti contenziosi ove non di competenza di altre Amministrazioni:

a) gestione degli assegni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, alla legge 23 novembre 1998, n. 407, al d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e al d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;

b) gestione delle partite di pensioni e assegni congeneri pagabili all'estero amministrati dalla Direzione territoriale dell' economia e delle finanze di Roma e liquidazione trattamento di reversibilità di cui al d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, al decreto del Ministro del tesoro 25 maggio 1989 e al d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482;

c) gestione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto interministeriale del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro 13 aprile 1994 e alla legge 29 ottobre 2005, n. 229;

d) gestione delle borse di studio ai cittadini stranieri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;

e) gestione dei fitti di cui all'art. 388 del R.C.G.S. regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 30 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, e voltura di ruoli di spesa fissa emessi per fitti ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;

f) gestione dei pagamenti relativi ai medici convenzionati per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica di cui agli articoli 108 e 109 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

g) rappresentanza e difesa in giudizio innanzi alle Sezioni centrali d'appello della Corte dei conti in materia di pensioni tabellari e di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori, di assegni annessi alle decorazioni al valor militare, di revoca e modifica dei trattamenti emessi nonché di provvidenze spettanti ai perseguitati politici antifascisti o razziali e agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ;

h) gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell'attività amministrativa di supporto alle Commissioni mediche di verifica;

i) completamento delle attività connesse all'erogazione dei benefici di cui all'art. 1, commi da 331 a 334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Capo II

FUNZIONI E COMPETENZE DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Art. 4.

1. Le attività svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi a livello territoriale, vengono affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

1. Sono altresì riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le seguenti funzioni, già di competenza delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze:

a) concessione e pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al d.P.R. 23 dicem-

bre 1978, n. 915, al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge '7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio, diretto e di reversibilità, spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ di cui al d.P.R. ottobre 1963, n. 2043, alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-*bis* della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenza, diretto e di reversibilità, spettante ai perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932;

b) servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori;

c) gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità di cui al d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111;

d) gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;

e) servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico;

f) consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, verifica corrispondenza acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa;

h) procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria";

i) attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza di cui al presente articolo, nonché per quelle di cui alle lettere *a)* e *c)* limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti;

j) attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica;

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 cessano le attività delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, che sono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli, ivi compresi i procedimenti amministrativi in corso di lavorazione.

2. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla data di cui al comma 1, viene assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato il contingente di personale, già in servizio presso le soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, di cui 'all'allegata tabella, che non ha prodotto istanza per il transito nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Dalla data di cui al comma 1 i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato subentrano in tutte le funzioni in materia di personale, logistica, dotazioni strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte dai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108

Tabella A

Personale assegnato alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Area	Totale
Dirigenti	13
Prima Area	91
Seconda Area	1035
Terza Area	640
Totale complessivo	1779

Nota: il contingente individuato potrà subire limitate variazioni fino alla data del 1° marzo 2011, per effetto di cessazioni, mobilità, revoche di istanze o altro

11A02608

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2011.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005» - ed in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni;

Visto l'art. 41, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere *e)* e *g)* e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto;

Visto l'art. 41, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e successive modificazioni;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009;

Su proposta della Unità di informazione finanziaria, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:

a) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

b) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;

c) «UIF»: l'Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

d) «TULPS»: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;

i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;

m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonché gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».

Art. 3.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.

4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando gli indicatori in relazione all'attività concretamente svolta.

Art. 4.

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-*bis*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

Roma, 17 febbraio 2011

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO 1

Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente.

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l'attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.
   - 1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
   - 1.2. Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di ingresso appartenente ad altro cliente.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
   - 2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.
3. Il cliente mostra un'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo(persona fisica, giuridica o ente di fatto).
5. Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.

6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
7. Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
   - costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili;
   - operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi;
   - spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati.

Indicatori generali di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni.

8. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
   8.1. Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
   8.2. Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate in base alla documentazione prodotta dall'ente.
   8.3. Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
9. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
   9.1. Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.
   9.2. Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

9.3. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.

9.4. Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.

9.5. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente.

9.6. Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

10. Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.

10.1 Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

10.2. Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.

10.3. Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.

10.4. Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.

Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.

11.2. Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.3. Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.

11.4. Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.

12. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.

12.1. Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.

12.2. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

13. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

14. Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata.

14.1. Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero utilizzo di più carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; ii) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; iii) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; iv) commercio di cose antiche; v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte.

15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.

16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.

17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.

18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.

19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.

20. Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) recupero di crediti per conto terzi; ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; iii) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate.

21. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza di ragionevoli motivi.
22. Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti, palesemente incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente.
23. Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.
24. Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del cliente.
25. Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.
26. Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.
27. Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.
28. Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.
    29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.

29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3. Alimentazione del conto gioco *on line* da parte di soggetti terzi.
29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita a nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di gettoni di gioco.

30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.
30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.
30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.

Indicatori specifici di anomalia relativi all'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare.

31. Richiesta di effettuare investimenti in beni immobili per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili, specie se il cliente è una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
32. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili.

33. Richiesta di acquisto o vendita di beni immobili in contanti, soprattutto se per importi molto rilevanti.
34. Rifiuto di, o riluttanza a, fornire indicazioni precise delle modalità di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita immobiliare.
35. Acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al suo valore di mercato.
36. Acquisto di un bene immobile senza disporre di, né acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato dello stesso, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
37. Acquisto e successiva vendita di uno o più immobili in un ristretto arco di tempo, ovvero vendita e successivo acquisto, soprattutto se la seconda transazione è effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale.

ALLEGATO *2*

La segnalazione di operazioni sospette

1. Principi generali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli operatori devono fare riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648 *bis* del codice penale.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

Gli operatori inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa non comportano responsabilità di alcun tipo per gli operatori e per i loro collaboratori o dipendenti.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Non si deve procedere alla segnalazione di fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto, che vanno comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80414 del 1°agosto 2008. Da tali violazioni non consegue, infatti, necessariamente una valutazione di sospetto, con conseguente obbligo di segnalazione.

2. L'analisi delle operazioni da segnalare

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Ciò consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.

L'operatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico; in ogni caso, è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente da collaboratori o dipendenti.

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico dell'operatore, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o della prestazione professionale.

3. La sospensione delle operazioni

La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.

Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax la UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

Gli operatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.

L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono, altresì, di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.

Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal d.lgs. n. 109 del 2007.

5. La procedura di segnalazione

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, è opportuno che gli operatori - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'*iter* valutativo seguito.

Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio per la valutazione delle operazioni è rimessa all'autonomia organizzativa dei segnalanti.

6. La tutela della riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

Gli operatori adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.

Gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali nelle quali operano più persone non indicano, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha rilevato il sospetto, né usano indicazioni che, sia pure impersonali, siano comunque atte alla individuazione del soggetto segnalante.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione e a quegli operatori ai quali la segnalazione è direttamente collegata.

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti e gli scambi di informazioni in merito alle operazioni segnalate, tra la UIF e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.

L'identità dell'operatore che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Gli operatori che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

7. Flusso di ritorno

L'UIF comunica agli operatori l'avvenuta archiviazione della segnalazione e i casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso in sede di approfondimento investigativo.

Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

8. Formazione

Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di *feedback*.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

11A02591

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 dicembre 2010.

Dismissione e trasferimento di beni del demanio militare situati nell'aeroporto di Comiso ai sensi del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRSASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione;

Visti in particolare, gli articoli 692, 693 e 698 del codice della navigazione, come novellati dai citati decreti legislativi n. 96 del 2005 e n. 151 del 2006;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Constatatala cessazione della funzionalità, ai fini militari, delle aree del demanio militare aeronautico costituenti l'ex aeroporto militare di Comiso (Ragusa);

Visti i verbali del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, recanti i resoconti delle riunioni del gruppo di lavoro di vertice composto da rappresentati dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, nonché delle Agenzie governative interessate, che hanno analizzato la dismissione del comprensorio aeroportuale di Comiso;

Visto in particolare, il verbale del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 16 dicembre 2009, nel corso della quale il tavolo di vertice interministeriale ha assunto la decisione di seguire una specifica procedura volta a risolvere in via definitiva la vicenda dell'aeroporto di Comiso;

Visto il protocollo d'intesa del 31 agosto 2010, tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, l'Ente nazionale per l'Aviazione civile, la Regione Sicilia e il Comune di Comiso per il trasferimento al demanio della Regione Sicilia delle aree costituenti l'ex aeroporto militare di Comiso (Ragusa), attualmente iscritte al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa - aeronautica;

Considerato che, per le aree oggetto del transito, nel citato protocollo d'intesa precitato sono contenute la dichiarazioni di cessato interesse da parte del Ministero della difesa e di nulla osta al trasferimento delle stesse aree nella consistenza del demanio della Regione Sicilia, per il successivo e contestuale trasferimento in uso al Comune di Comiso per l'utilizzazione delle aree dell'ex aeroporto militare come aeroporto civile, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto «V. Magliocco» di Comiso, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile, con trasferimento al demanio della Regione Siciliana, secondo le modalità indicate nel protocollo d'intesa del 31 agosto 2010, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1 sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito al Comune di Comiso, quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'aeroporto civile.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Comiso assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea saranno regolamentati e garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A., in base alla normativa vigente e secondo quanto specificato nell'annesso tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 3, foglio n. 117

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI

COMISO (Ragusa)

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 26 novembre 2010

AEROPORTO DI COMISO

INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto "Vincenzo Magliocco" di Comiso (codice identificativo toponimico PIV/Mil e AIP/ICAO: "LICB"), si trova in provincia di Ragusa a circa 15 Km dalla Città capoluogo, ed insiste su un'area demaniale ricadente sul territorio del Comune di Comiso e su altre aree di proprietà dello stesso Comune nonché sul territorio del comune di Chiaramonte Gulfi.

Il sedime aeroportuale confina a Sud/Sud Est con il comune di Comiso, ad Ovest con il comune di Vittoria ed a Nord/Nord Est con il comune di Chiaramonte Gulfi.

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche (WGS84):

- Latitudine 36° 59' 30" Nord
- Longitudine 14° 36' 25" Est
- Altitudine 190 metri s.l.m.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'intero compendio aeroportuale, identificato nel suo perimetro con l'allegata Planimetria Generale - Tavola "01", ha una superficie di circa Ha 263.00.00 (area rossa + area gialla + area verde) ed è identificato nel Nuovo Catasto Terreni come segue:

al "*Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa (Aeronautica Militare)*"

Comune Censuario: Comiso
Foglio n° 1
Mappali : 235; 236;

Foglio n° 4
Mappali : 27, 29, 39, 40, 1, 44, 41, 42, 43, 46, 2, 45, 4, 32, 28, 33, 34, 35, 36, 36, 38, 12;

Foglio n° 5
Mappali : 108, 109, 140;

Foglio n° 61
Mappali : 22, 56, 57, 58, 55, 24, 59, 60, 25, 72, 73, 74, 3, 2, 6, 13, 4, 7, 9, 5, 10, 11, 12, 19, 18, 16, 65, 61, 69, 64, 62, 66, 67, 63, 68, 70, 17, 20, 71, 26, 77, 115, 46, 53, 43, 44, 45, 54, 42, 41, 37, 39, 52, 38, 44, 36, 50, 51, 117, 49, 21, 15, 31, 33, 34, 27, 29, 30, 75, 76, 23, 48, 47;

Foglio n° 62
Mappali : 19, 99, 18, 17, 97, 21, 98, 66, 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 39, 33, 34, 35, 67, 68, 106, 69, 70, 71, 72, 89.-

al "Comune di Comiso (Ragusa)".

Comune Censuario: Chiaramonte Gulfi
Foglio n° 112
Mappali : 521, 523, 531, 541, 543, 545, 547, 553, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 621, 625, 627, 477, 297, 111, 440, 573, 529, 533, 555, 557, 603, 525, 549, 611, 609, 613, 605, 607, 216, 217, 219, 535, 577, 515, 513, 575, 585, 591, 593, 595, 597, 599, 589, 551, 571, 579, 581, 587, 583, 519, 517, 537, 527, 511, 320, 196, 471, 435, 200, 201, 623, 539, 629, 630, 464, 632, 634, 635, 236, 637, 639, 239, 265, 125, 176, 177, 289, 290, 291, 225, 126, 128, 178, 224, 223, 69, 522b, 524b, 532b, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 542b, 544b, 546b, 548b, 554b, 90, 560b, 562b, 95, 564b, 97, 566b, 568b, 570b, 622b, 626b, 628b, 114, 115, 574b, 120, 121, 122, 123, 124, 530b, 127, 534b, 129, 130, 131, 556b, 558b, 137, 139, 140, 510b, 154, 155, 156, 157, 172, 173, 604b, 179, 180, 181, 526b, 205, 550b, 207, 612b, 610b, 614b, 606b, 608b, 228, 229, 230, 231, 536b, 235, 237,578b, 516b, 514b, 248, 254, 576b, 586b, 592b, 594b, 596b, 598b, 600b, 590b, 552b, 280, 287, 572b, 363, 364, 580b, 582b, 395, 588b, 584b, 520b, 518b, 333, 334, 335, 336, 341, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 538b, 528b, 372, 512b, 134, 624b, 396, 397, 433, 540b, 462,602b, 464, 174, 237, 238, 176, 177, 289, 290, 291, 225;

Foglio n° 113
Mappali : 91, 88, 86, 68, 29, 15, ;

Foglio n° 118
Mappali : 474, 464, 478, 470, 466, 468, 484, 472, 482, 480, 476, 462, 460, 1, 2, 3, 475b, 465b, 479b, 139, 140, 141, 142, 143,144, 145, 471b, 467b, 469b, 485b, 236, 237, 240, 241, 473b, 483b, 481b, 477b, 463b, 461b;

Comune Censuario: Comiso
Foglio n° 61
Mappali : 14, 116, 1;

Foglio n° 62
Mappali : 120, 121, 2, 122, 123, 124, 120, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 136, 138, 140, 142, 144, 150, 29, 30, 37, 152, 154, 77, 79, 78, 80, 146, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 148;

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

Foglio n° 63
Mappali : 1010, 987, 988, 990, 991, 26, 27, 1008, 1012, 1004, 998, 1002, 20, 495, 1006, 277, 291, 977, 5, 978, 979, 14, 1014, 24, 981, 982, 993, 994, 12, 996, 21, 1000, 984, 985, 289, 11, 290, 8, 9, 16, 501, 500, 499, 975, 118, 831, 254, 1011, 989, 992, 25, 28, 843, 1009, 307, 339, 1013, 1005, 497, 999, 832, 971, 830, 664, 293, 1003, 1007, 845, 846, 980, 338, 1015, 974, 983, 995, 997, 31, 1001, 986, 829, 255, 976.-

IMMOBILI AEROPORTUALI MILITARI IN USO AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

Non risultano immobili in uso al Demanio Aeronautico Civile.

CONSISTENZA IMMOBILI DA TRASFERIRE

La consistenza dell'immobile aeroportuale, da trasferire ai sensi dell'art. 692 del D.L.vo n. 151/2006, identificata con tratteggio rosso e tratteggio rosso-velatura gialla nell'allegata planimetria generale - Tavola "01", ha una superficie stimata pari a circa Ha 185.00.00, compresa la consistenza degli immobili aeroportuali già in uso al comune di Comiso in forza del verbale del 16 marzo 2000 sotto precisato.

CONCESSIONI IN ATTO

Con verbale di consegna redatto in data 16 marzo 2000 (agli atti delle Amministrazioni interessate), il Ministero della Difesa - Aeronautica, tramite l'Amministrazione Finanziaria, ha concesso all'Amministrazione Comunale di Comiso l'uso provvisorio di una consistenza di immobile aeroportuale pari a circa Ha 25.00.00, al fine di realizzare le infrastrutture necessarie a dare attuazione al programma di conversione dell'ex aeroporto militare in aeroporto civile di seconda categoria.

LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l'aeroporto di Comiso non risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche.

A seguito del cambio dello status giuridico dell'aeroporto di Comiso si dovrà valutare, in relazione ai programmi di sviluppo dell'aeroporto, se procedere o meno all'applicazione (vincoli della proprietà privata) dell'art. 707 e seguenti del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal richiamato D.L.vo n. 151/2006.

MINISTERO DELLA DIFESA–Direzione Generale dei Lavori e del Demanio *26 novembre 2010*

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

I servizi di assistenza per la navigazione aerea non sono attualmente garantiti dall'Aeronautica militare.

A seguito del cambio di status dell'aeroporto, i servizi di assistenza per la navigazione aerea saranno garantiti dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (E.N.A.V. S.p.A.), in forza di apposito Decreto Interministeriale attualmente in corso di perfezionamento.

Per il trasferimento dei beni demaniali militari dal "Demanio Aeronautico Militare" a quello del "Demanio della Regione Siciliana" per il successivo e contestuale trasferimento in uso gratuito al Comune di Comiso, si renderanno necessari interventi, dipendenti e conseguenti, da realizzare per i servizi di assistenza alla navigazione aerea.

INTERVENTI DERIVANTI DAL CAMBIO DI STATUS

Per il trasferimento dei beni demaniali militari dell'ex aeroporto di Comiso è necessaria la realizzazione di alcuni interventi, i cui costi saranno a carico della Regione Siciliana/Comune di Comiso e che saranno individuati in un programma di dettaglio condiviso dalle Amministrazioni interessate (Ministero Trasporti/E.N.A.C., Agenzia Demanio, Ministero Difesa/Geniodife, Regione Siciliana e Comune di Comiso), successivamente al cambio di status quali, ad esempio: la separazione fisica fra le aree di rispettivo reciproco interesse del sedime aeroportuale, spostamento di sottoservizi, rilievi e tipo di frazionamento, ecc....

CONDIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il trasferimento ed il possesso dei beni immobili avviene nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, compresi gli eventuali accolli di oneri per tasse, contributi fondiari e consortili, ecc.... .

L'assegnazione dei beni del "Demanio Militare Aeronautico" come sopra individuati avrà efficacia dalla data di perfezionamento dello specifico decreto, con il quale l'aeroporto di Comiso assumerà lo status giuridico di "aeroporto civile". Il possesso della consistenza immobiliare sarà invece fatto constatare da apposito verbale sottoscritto dal Ministero della Difesa/Geniodife, dal Ministero dei Trasporti/E.N.A.C., dall'Agenzia del Demanio e dalla Regione Siciliana/Comune di Comiso.

Con successivo e specifico "*verbale di ricognizione*" verrà definita l'esatta identificazione catastale dell'immobile aeroportuale d'interesse dell'Aviazione Civile da effettuarsi mediante un elaborato tecnico di rilievo e di frazionamento, eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni congiuntamente fornite dalle Amministrazioni interessate (Ministero Trasporti/E.N.A.C., Agenzia Demanio, Ministero Difesa/Geniodife, Regione Siciliana / Comune di Comiso).

Con ulteriori atti fra i soggetti istituzionali interessati, saranno poi concordate e disciplinate le modalità di attuazione conseguenti alla modifica dell'assetto patrimoniale del cespite demaniale in oggetto; tali modalità di attuazione disciplineranno anche, ove sarà necessario, il mantenimento in esercizio dei sottoservizi presenti all'interno dell'immobile aeroportuale.

Conseguentemente alla citata ricognizione, che potrà intervenire su più fasi ove giustificata da eventuali impedimenti tecnici/amministrativi, l'aliquota di immobile aeroportuale destinata all'attività aeronautica civile (area identificata con tratteggio rosso e tratteggio rosso-velatura gialla nell'allegata Planimetria Generale - Tavola "01") sarà volturata a favore del demanio della Regione Siciliana con le modalità e condizioni sotto specificate:

- in attuazione del Protocollo d'intesa del 31 agosto 2010 (art. 2 – comma 2.2), la consistenza immobiliare di circa Ha. 110.00.00, evidenziata con tratteggio rosso nell'allegata Planimetria Generale - Tavola "01", una volta assunta al demanio della Regione Siciliana sarà dalla stessa contestualmente trasferita in uso gratuito al Comune di Comiso per la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali e di potenziamento necessari per l'utilizzazione delle aree dell'ex aeroporto Militare come aeroporto civile, ed alle condizioni riportate nel citato Protocollo d'intesa (art. 6);

- in attuazione del Protocollo d'intesa del 31 agosto 2010 (art. 2 – commi 2.3 e 2.4), la consistenza immobiliare di circa Ha. 85.00.00, evidenziata con velatura gialla e tratteggio rosso nell'allegata planimetria generale - Tavola "01", da salvaguardare per il preminente futuro sviluppo dell'aeroporto e delle connesse attività funzionali ed integrative dello stesso, sarà assunta al demanio della Regione Siciliana per il successivo contestuale trasferimento in uso gratuito al comune di Comiso alle condizioni riportate nel citato Protocollo d'intesa (art.6), previa riallocazione delle funzioni ivi espletate dall'Amministrazione Difesa Aeronautica, con oneri a carico dello stesso Comune di Comiso (art.7 – comma7.2.a) e con le modalità da definire nell'ambito di un apposito Accordo di Programma tra l'Amministrazione Difesa e il Comune di Comiso/Regione Siciliana.

In attuazione del Protocollo d'intesa del 31 agosto 2010 (art. 7 – comma 7.3), la consistenza immobiliare di circa Ha. 68.00.00, evidenziata con velatura verde e tratteggio rosso nell'allegata Planimetria Generale - Tavola "01" sarà ceduta gratuitamente dal Comune di Comiso al demanio della Regione Siciliana. Di contro la Regione Siciliana provvederà contestualmente ad assegnarla in uso gratuito al Comune di Comiso alle condizioni riportate nel citato Protocollo d'intesa (art. 6).

ELABORATI GRAFICI

Si allega il seguente elaborato grafico:

- (Tavola 01) - Planimetria Generale dell'aeroporto (in scala adattata).-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rey Simò Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Rey Simò Ana nata a Madrid il 21 ottobre 1966, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnola di «Biòloga», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologa;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Licenciada en Ciencias (Biològicas)» conseguito il 20 luglio 1989 presso la «Universidad Autònoma de Madrid» e il «Titulo de Doctora en Ciencias Biològicas» in data 3 marzo 1997 presso l'«Universitat de Barcelona»;

Considerato che la sig.ra Rey Simò Ana è in possesso dell'accesso alla professione di biologo in Spagna come da attestazione del «Ministerio de Educacion» pervenuta il 10 gennaio 2011;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rey Simò Ana nata a Madrid il 21 ottobre 1966, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di biologa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi -sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A02361

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2011.

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

Le officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO 1

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ASCOR CHIMICI S.r.l	VIA SIENA, 268	fraz.Capocolle BERTINORO	FO
ASCOR CHIMICI S.R.L.	VIA PIANA, 265	BERTINORO	FC
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG S.P.A.	VIA LUIGI GALVANI	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	DELL'EMILIA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
BOUTY S.P.A.	VIALE CASIRAGHI, 441	SESTO SAN GIOVANNI	MI
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
CARMA S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO S.A.S. di Pasqualini Lidia & C.	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICAL OFFICINE PMC SRL	LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
CHEMICAL S TEAM S.R.L.	VIA ROBERTO PARIBENI, 21	ROMA	RM
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CHIMIFARM - UMBRA S.N.C. DI FERRI ANNA LETIZIA E C.	VOCABOLO ROTA, 213 ZONA INDUSTRIALE	BASCHI	TR
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIFO S.P.A.	VIA ORADOUR, 6	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
CIP 4 S.P.A.	VIA VERDI, 10	ASSAGO	MI
CIP 4 S.P.A.	VIA IDIOMI, 6	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COFARM S.R.L.	VIA LEOPARDI, 14	SANREMO	IM
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
COSMOSOL S.R.L.	VIA QUARTIANO, 25	MILAZZANO	LO
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DASTY ITALIA S.P.A.	VIA KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DESKIN S.R.L.	VIA ISONZO, 17	TURATE	CO
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185,8	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DIVERSEY S.P.A.	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.R.L.	CADUTI SENZA CROCE N.6/12	BAGGIOVARA	MO
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DRAGO S.P.A.	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EUROSPITAL S.P.A.	VIA FLAVIA, 122	TRIESTE	TS
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SARDORELLA, 43	GENOVA	GE
FALP S.R.L.	VIALE 11 SETTEMBRE 2001, 6/A	ALTEDO MALALBERGO	BO
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FATRO S.P.A.	VIA EMILIA, 285	OZZANO DELL'EMILIA	BO
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 6	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	VIA FRANCESCA EST, 81	RODIGO	MN
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MI
GUGLIEMO PEARSON S.R.L.	VIA DELLE FABBRICHE, 40 . 40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIA CHIMICA LEICA S.P.A.	VIA DELL'APPENNINO, 457	FORLI'	FC
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA -Z.I.LA SORDAGLIA	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
ISAGRO S.P.A.	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KLORAL S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 50 Z.I.	ARCONATE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA - FRAZ.GHEZZANO	SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	VIALE DEL LAVORO, 3	GAMBUGLIANO	VC
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S. di Villa Annamaria & C.	VIA E.FERMI, 32/1	SETTIMO MILANESE	MI
NUNCAS ITALIANA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
OFFICINE RPC DI RICERCA E PRODUZIONI CHIMICHE S.R.L.	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2010 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

PALL FILTRATION & SEPARATIONS S.P.A.	VIA SALVO D'AQUISTO, 2	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
PALMA ELECTRONIC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, SNC	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
POLETTA RENZO S.N.C	VIA M. G. GHIDONI, 42	GOITO	MN
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.R.L.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S.ANTONIO, 5	MIRA	VE
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.A.P.I. S.R.L.	VIA ENRICO MATTEI, 25	BREGNANO	CO
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SA.FO.SA. S.P.A.	VIA LOMBARDIA	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SEPRAN S.A.S.	VIA BRENTA, 20 - Z.I. SUD	ISOLA VICENTINA	VI
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SIANGEST S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 28,200	ARDEA	RM
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SIPCAM S.P.A.	VIA VITTORIO VENETO, 81	SALERANO SUL LAMBRO	LO
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOL.BAT. SRL	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA,14	TORINO	TO
TERRANALISI S.R.L.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TORRE S.R.L.	VIA PIAN D'ASSO - FR. TORRENIERI	MONTALCINO	SI
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
WYETH-LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I.	CATANIA	CT
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

11A02549

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente del comitato INPS di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Massimo Mandelli, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito ed assicurazioni;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico del citato componente;

Vista la nota del 1° dicembre 2010 con la quale la FABI - Federazioni autonoma bancari italiani, designa, in sostituzione del sig. Massimo Mandelli, il sig. Maurizio Buonfantino;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Maurizio Buonfantino è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito ed assicurazioni, in sostituzione del sig. Massimo Mandelli.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 24 gennaio 2011

Il direttore provinciale: CATALANO

11A02106

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Serist Servizi Ristorazione S.p.a.». (Decreto n. 56863).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Veneto (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Sardegna (29 aprile 2009) e Umbria (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 19 maggio 2010, relativo alla società SERIST Servizi Ristorazione SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Veneto (23 giugno 2010), Lombardia (17 giugno 2010), Piemonte (27 maggio 2010), Emilia-Romagna (27 maggio 2010), Liguria (25 maggio 2010), Toscana (10 settembre 2010), Marche (10 giugno 2010), Lazio (22 giugno 2010), Campania (31 maggio 2010), Sardegna (22 giugno 2010) e Umbria (28 giugno 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SERIST Servizi Ristorazione SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SERIST Servizi Ristorazione SPA;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 maggio 2010, per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di n. 2.113 lavoratori della società SERIST Servizi Ristorazione SPA, in forza presso gli stabilimenti indicati nel sopra citato accordo governativo.

Ai fini della determinazione delle risorse, tenuto conto dell'applicazione del criterio della rotazione e dell'articolazione oraria prevalentemente ad orario parziale, i n. 2.113 lavoratori sospesi a rotazione possono essere equiparati a n. 335 full time equivalent così suddivisi:

218 unità lavorative - Lombardia;

55 unità lavorative - Lazio;

5 unità lavorative - Liguria;

3 unità lavorative - Marche;

24 unità lavorative - Piemonte;

1 unità lavorativa - Veneto;

13 unità lavorative - Sardegna;

10 unità lavorative - Toscana;

2 unità lavorative - Campania;

2 unità lavorative - Emilia-Romagna;

2 unità lavorative - Umbria.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 6.225.934,50.

Matricole INPS: 4962046469.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.225.934,50, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02612

DECRETO 26 gennaio 2011.

Concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per i dipendenti della società I.D.S. S.p.a. (Decreto n. 56865).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 agosto 2010, relativo alla società I.D.S. S.p.A. per la

quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società I.D.S. S.p.A. ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 21 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di Milano, Sesto San Giovanni (Milano), Torino, Crema (Cremona), Cremona, Roma, Grugliasco (Torino) e Quartu Sant'Elena (Cagliari);

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, — convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 — come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2010, per il periodo dal 13 agosto 2010 al 12 agosto 2011, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative della società I.D.S. S.p.A. dipendenti presso gli stabilimenti di Milano, Sesto San Giovanni (Milano), Torino, Crema (Cremona), Cremona, Roma, Grugliasco (Torino) e Quartu Sant'Elena (Cagliari).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società I.D.S. S.p.A., sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 232.748,88.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 232.748,88, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A02613

DECRETO 31 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro della commissione provinciale C.I.G. Agricoltura (CISOA), Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente i miglioramenti previdenziali ed assistenziali, nonché le disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 1 - prot. n. 20631 dell'11 dicembre 1972, con il quale veniva costituita la Commissione per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi dell'art. 14 della succitata legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la nota inviata dalla Confagricoltura, in data 21 gennaio 2011, prot. n. 44, con la quale si designa, in qualità di componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, la sig.ra Fiorentini Mirka c/o Confagricoltura, p.le Matteotti, 32 - Pesaro, in sostituzione della sig.ra Biondi Nadia, dimissionaria;

Decreta:

La sig.ra Fiorentini Mirka c/o Confagricoltura, p.le Matteotti, 32 - Pesaro, viene nominata componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione provinciale C.I.G. Agricoltura (CISOA), in sostituzione della sig.ra Biondi Nadia.

Pesaro, 31 gennaio 2011

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

11A02108

DECRETO 31 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato INPS di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Rimini n. 1 del 17 gennaio 2008;

Viste le dimissioni del rag. Leo Vivian del 30 dicembre 2010, da componente del Comitato INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi per l'Associazione commercianti - Confcommercio di Rimini;

Vista la nota del 18 gennaio 2011 dell'Associazione commercianti confcommercio di Rimini, con la quale è nominata la dott.ssa Claudia Zangheri in sostituzione del rag. Leo Vivian dimissionario;

Decreta:

La dott.ssa Claudia Zangheri è nominata componente del Comitato provinciale INPS in rappresentanza dei lavoratori autonomi per l'Associazione commercianti - Confcommercio di Rimini, in sostituzione del rag. Leo Vivian dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 31 gennaio 2011

Il direttore provinciale: CUSIMANO

11A02109

DECRETO 1° febbraio 2011.

Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CUNEO

Visto l'art. 410 comma 3 del c.p.c., come modificato dall'art. 31 della Legge 283 del 4 novembre 2010, secondo cui la Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Visto altresì l'art. 410 comma 4 del c.p.c in base al quale le Commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori;

Vista la circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25.11.2010 prot. 11/I/0003428/MA002.A001 avente per oggetto: art. 31 della Legge 283 del 4 novembre 2010, prime istruzioni operative nella fase transitoria per le Conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DFP 56651 P-1.2.3.3. del 21.12.2010 diramata dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro delle politiche sociali ai fini della costituzione delle nuove Commissioni di conciliazione;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 del 11.01.1995 prot. 12035 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Svolta l'indagine volta ad individuare la rappresentatività a livello territoriale delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali secondo i criteri della circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 14 del 11.01.1995;

Effettuata la valutazione comparativa dei dati forniti dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali in base ai parametri della consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle Organizzazioni di cui sopra, dell'articolazione territoriale provinciale, dell'attività sindacale svolta (numero degli accordi sindacali depositati presso la DPL e non depositati, il numero delle vertenze individuali instaurate presso la Dpl, numero dei contratti collettivi provinciali sottoscritti, numero dei contratti integrativi aziendali siglati, numero delle controversie collettive per la gestione delle crisi occupazionali trattate sia in sede sindacale che in quella amministrativa presso la Regione (Art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 369/1997), del numero dei rappresentanti e collaboratori, dell'orario di apertura settimanale, del canone di affitto o proprietà della sede, del numero delle sedi operanti in provincia);

Accertato che in base alla suddetta valutazione comparativa le Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale risultano essere:

per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, CIDA;

per i datori di lavoro: Coldiretti, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali di cui sopra, con le quali sono stati individuati i componenti effettivi e supplenti che le rappresenteranno in seno alla ricostituenda Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c. comma 3;

Effettuata una valutazione dei dati numerici in possesso della DPL di Cuneo circa l'entità dell'attività svolta dalle organizzazioni sindacali in materia di conflitti di lavoro e ritenuto di non poter attribuire spazio rappresentativo ad organizzazioni che denotano localmente l'esiguità dell'azione sindacale;

Ritenuto di dover contemperare il principio della maggiore rappresentatività con quello, costituzionalmente ga-

rantito, del pluralismo partecipativo al fine di assicurare la più ampia espressione di opinioni e tesi, nonché la presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Considerato che la Confederazione italiana Dirigenti e alte professionalità (CIDA), già membro del Comitato INPS di Cuneo ricostituito con decreto del Direttore in data 10.12.2010, è stata l'unica Organizzazione sindacale tra quelle richieste che ha comunicato i dati sulla rappresentatività territoriale e nominato i propri componenti;

Visti l'art. 34 primo comma del DPR n. 639/70, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/89, secondo cui entro il Comitato Provinciale INPS è prevista per legge la rappresentanza ai dirigenti d'azienda fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale -Divisione I, n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 410 c.p.c. comma 3 e 4;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo, ai sensi dell'art. 410 c.p.c comma 3 la Commissione di conciliazione, nelle persone dei signori:

dott. Alberto Ivaldi - Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo, con funzioni di Presidente, con delega all'avv. Dario Messineo responsabile dell' Area conflitti di lavoro;

la sig.ra Laura Vaschetto ed in caso di assenza e/o impedimento il sig. Paolo Burlo in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale: CGIL;

il sig. Matteo Galleano ed in caso di assenza e/o impedimento la sig.ra Manuela Lingua in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale: CISL;

il sig. Carlo Gallo ed in caso di assenza e/o impedimento il sig. Salvatore Bove in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale: UIL;

il sig. Emanuele Giordano ed in caso di assenza e/o impedimento il sig. Giancarlo Barazzuol in rappresentanza dell' Organizzazione sindacale: CIDA;

la sig.ra Stefania Bergia ed in caso di assenza e/o impedimento il sig. Aurelio Bergese in rappresentanza dell'Organizzazione datoriale: CONFINDUSTRIA;

il sig. Donato Frontuto ed in caso di assenza e/o impedimento la sig.ra Laura Politano in rappresentanza dell'Associazione datoriale: CONFARTIGIANATO;

dr il sig. Roberto Giobergia ed in caso di assenza e/o impedimento il sig. Bartolomeo Tassone in rappresentanza dell'Associazione datoriale: COLDIRETTI;

il sig. Diego Tampalini ed in caso di assenza e/o impedimento la sig.ra Sabrina Anzalone in rappresentanza dell'Associazione datoriale: CONFCOMMERCIO.

La Commissioni, in caso di necessità e/o assenza o impedimento affiderà, ex art. 410 comma 4 c.p.c., il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato che rispecchino la composizione su indicata, e così composte:

dott. Alberto Ivaldi - direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo, con funzioni di Presidente con delega alla dott.ssa Norma Aragno;

a rotazione i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali come nominati nella composizione della Commissione di conciliazione, secondo accordi intercorsi tra le parti e notificati alla DPL.

In ogni caso, per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

I Compiti di segreteria saranno svolti da personale della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Piemonte.

Cuneo, 1° febbraio 2011

Il direttore provinciale: IVALDI

11A02080

DECRETO 2 febbraio 2011.

Determinazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio della provincia di Novara.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nelle «Direzioni provinciali del lavoro» attribuendo i suddetti compiti già svolti dagli UU.PP.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro delle citate direzioni;

Viste le circolari del Ministero lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 («Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio») e n. 39 del 18 marzo 1997 («Lavori di pulizia e facchinaggio»);

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nonché le associazioni del movimento cooperativo;

Decreta:

La tariffa minima oraria, per le operazioni di facchinaggio esercitate da facchini liberi esercenti od operanti nell'ambito di organismi associativi, viene determinata in € 17,35 di cui € 0,40 da riferire ai «costi della sicurezza». La tariffa per lavoro straordinario è così fissata: maggiorazione del 30% per lavoro straordinario feriale diurno; maggiorazione del 50% per lavoro straordinario festivo o notturno; maggiorazione del 70% per lavoro straordinario festivo e notturno.

Novara, 2 febbraio 2011

Il direttore provinciale: CASERTA

11A02725

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2011.

Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985, recante «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri»;

Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili l'aggiornamento delle disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali, fisici e morali dei tecnici da preporre a tali servizi, le modalità per la loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonché la determinazione delle incombenze degli assistenti tecnici;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Generalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;

B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;

D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

2. Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 2.

Direttore e Responsabile dell'Esercizio

1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio.

2. Il Direttore dell'Esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale - obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D - dell'opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonché delle disposizioni interne (Regolamento d'Esercizio) di cui all'art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell'Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni

del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.

Art. 3.

Funzioni del Direttore dell'Esercizio

1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio ai fini della sicurezza.

2. Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare:

1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;

2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio - all'U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì ai suddetti Uffici, organi o enti locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;

3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:

prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso;

fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;

valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;

4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;

5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

3. Il Direttore dell'Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.

4. Il Direttore dell'Esercizio è infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.

Art. 4.

Funzioni del Responsabile dell'Esercizio

l. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Responsabile dell' Esercizio ai fini della sicurezza.

2. Il Responsabile dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il Direttore dell'Esercizio; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al Capo Servizio.

3. Quando, con riferimento all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un Assistente Tecnico per affiancare il Responsabile dell'Esercizio, quest'ultimo provvede direttamente agli adempimenti elencati al secondo comma dell'art. 3, sub 2) e 3); in relazione all'art. 5, provvede inoltre d'intesa con il predetto Assistente Tecnico agli adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma.

4. Le funzioni di Responsabile dell'Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista solo nel caso di impianto isolato; in tal caso è necessaria una apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F.

5. Le funzioni di Responsabile dell'Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di Capo Servizio di impianti di categoria A, B1, B2 e C appartenenti alla stessa azienda esercente, a condizione che gli stessi impianti siano tra loro collegati o prontamente raggiungibili e previo parere favorevole del direttore o dei direttori di esercizio dei sopracitati impianti di categoria A, B1, B2 e C. Devono essere attribuiti al Responsabile dell'Esercizio che svolgerà anche mansioni di Capo Servizio i «pesi» degli impianti funiviari come stabilito dall'art. 15, senza alcuna riduzione, fermo restando che la somma complessiva non

deve comunque superare i 25 U.C.I.; per tali casi è necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F.

Art. 5.

Incombenze dell'Assistente Tecnico

1. L'Assistente Tecnico - eventualmente designato dall'azienda esercente in relazione all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, nonché in relazione all'art. 4 ed all'art. 7, comma 2, del presente decreto - assume le seguenti incombenze e provvede a iseguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 e 102 del D.P.R. n. 753/80:

1) abilitazione, su proposta del Responsabile dell'Esercizio, degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e predisposizione di quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti;

2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il Responsabile dell'Esercizio e con l'azienda esercente, nonché sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, di tutti i controlli e di tutti gli interventi periodici necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio controllandone l'esecuzione;

3) elaborazione, sentito il Responsabile dell'Esercizio, delle disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari in materia di svolgimento dell'esercizio (Regolamento d'Esercizio);

4) elaborazione, sentito il Responsabile dell'Esercizio e, ove ricorra, sulla base anche delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, delle disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici;

b) le modalità per la manutenzione delle suddette apparecchiature e dei suddetti equipaggiamenti in generale e, in particolare, delle funi e dei veicoli;

c) le modalità per l'espletamento del servizio;

d) l'eventuale servizio nelle ore notturne;

5) effettuazione, con l'intervento del Responsabile dell'Esercizio, delle verifiche e prove annuali o stagionali di riapertura, delle Revisioni Speciali, Generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore;

6) sovrintendenza, dandone atto in appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto;

7) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

8) espletamento dell'inchiesta prevista dall'art. 93 del D.P.R. n. 753/80;

9) relazione all'U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e funzionale che coinvolgono la propria responsabilità professionale, in particolare per quanto riguarda anomalie od irregolarità di esercizio, nonché eventuali proposte per varianti o per adeguamenti tecnici dell'impianto;

10) effettuazione delle ispezioni sull'impianto che gli vengono richieste dal Responsabile dell'Esercizio;

11) prescrizione di particolari cautele o modalità di esercizio in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.

Art. 6.

Obblighi dell'azienda esercente

1. In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell'azienda esercente dagli articoli 6, 7, primo comma, 10, quarto comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda esercente deve provvedere in particolare:

1) a fornire, secondo quanto concordato con il Direttore dell'Esercizio o con il Responsabile dell'Esercizio, ovvero con l'Assistente Tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;

2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, ovvero dall'Assistente Tecnico quando previsto;

3) ad assumere, con il benestare del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio, gli addetti necessari al servizio in relazione all'organico stabilito ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 753/80;

4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio;

5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui al secondo comma, sub 3) del precedente art. 3, per l'espletamento di eventuali operazioni di soccorso;

6) ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio

1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in

base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti:

1) Requisiti tecnico-professionali:

a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A , B1 e B2:

laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione *A)*, nonché esperienza specifica nel settore;

b) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D:

b1) laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione *A)*, nonché esperienza specifica nel settore,

oppure:

b2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione *B)*, nonché esperienza specifica nel settore,

oppure:

b3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo ordine, nonché esperienza specifica nel settore. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla D.G.T.P.L., sentito il Ministero competente nella materia.

2) Requisiti morali:

a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

3) Requisiti fisici:

a) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni;

b) i requisiti fisici indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, è consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'Esercizio - con l'obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma 1, lettera *b)*, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.

Art. 8.

Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità per il Direttore dell'Esercizio e per il Responsabile dell'Esercizio

1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato presenta presso l'U.S.T.I.F. territorialmente competente per la sua residenza (per i residenti delle province e regioni autonome la domanda è presentata presso uno degli U.S.T.I.F. delle regioni confinanti) apposita domanda su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione:

1) certificato di residenza o relativa autocertificazione;

2) certificazione relativa al titolo di studio posseduto o autocertificazione;

3) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale o autocertificazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

6) certificato medico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale, dal quale risulti l'idoneità secondo i criteri di cui all'allegato I;

7) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune o presso gli altri impianti indicati all'art. 1, primo comma, corredato delle relative attestazioni.

2. I documenti sub 1), 4), 5) e 6) del primo comma devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della domanda di cui allo stesso primo comma.

3. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, devono comunque presentare la certificazione relativa al titolo di studio posseduto ovvero autocertificazione.

Art. 9.

Accertamento dell'idoneità tecnica

1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art. 8, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell'Esercizio è accertata dalla D.G.T.P.L. con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare:

a) per coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all'art. 7, comma 1: mediante

colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta e delle altre categorie per le quali è valido il patentino di idoneità della categoria richiesta, secondo la classificazione di cui all'art. 10, comma 2;

b) per coloro che, in relazione all'art. 7, comma 2, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti allo stesso art. 7, comma 1: mediante esami aventi la stessa finalità indicata alla precedente lettera *a)* ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta; l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.

2. Il colloquio di cui al comma 1, lettera *a)*, si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato II del presente decreto ed è sostenuto davanti ad una commissione.

Per gli esami di cui al comma 1, lettera *b)*, la prova scritta e la prova orale si svolgono sugli argomenti stabiliti nell'allegato II al presente decreto e sono sostenuti davanti ad una commissione. La prova pratica è sostenuta davanti ad un funzionario tecnico dell'U.S.T.I.F. competente, membro della commissione di esame.

Del colloquio e degli esami di cui al comma 1 viene redatto apposito processo verbale.

3. La commissione di cui al secondo comma, per le categorie A e B1, è nominata dalla D.G.T.P.L. ed è costituita da:

due ingegneri, dei quali uno anche con funzioni di presidente;

un funzionario tecnico del competente U.S.T.I.F. con funzioni di segretario.

La sede d'esame è stabilita dalla D.G.T.P.L. in relazione al numero delle domande pervenute ai vari U.S.T.I.F.; le sedute di esame sono effettuate con cadenza trimestrale.

La Commissione, per le categorie B2, C e D, è nominata dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente.

Art. 10.

Patentino di idoneità

1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio di cui all'art. 9, la D.G.T.P.L. o l'U.S.T.I.F. rilasciano all'interessato il patentino di idoneità, in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per gli impianti della categoria richiesta.

2. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di altre categorie, secondo la seguente classificazione:

a) il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria A è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B1, B2, C e D;

b) il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B1 è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B2, C e D;

c) il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B2 è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie C e D;

d) il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio relativo agli impianti di categoria C è valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti della categoria D.

3. Il patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio è valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.

4. I certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti n. 1533 del 5 giugno 1985 continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato: un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto n. 1533è valido per gli impianti della categoria A del presente decreto, un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto n. 1533 è valido per gli impianti della categoria B2 del presente decreto, un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del decreto 1533 è valido per gli impianti delle categorie C e D del presente decreto.

5. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneità per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio va inserita la seguente annotazione: «nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovrà essere affiancato da Assistente Tecnico».

Art. 11.

Conferma di validità
del patentino di idoneità

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l'U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all'art. 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'allegato I.

Art. 12.

Sospensione e revoca del patentino di idoneità

1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di

Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'U.S.T.I.F. può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.

2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, l'U.S.T.I.F. provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità, segnalando il fatto alla D.G.T.P.L.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.

4. Il patentino d'idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'art. 11, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del primo comma, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.

5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità entro il termine di scadenza l'U.S.T.I.F revoca l'assenso o il nulla osta alla nomina di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio e ne dà comunicazione alle società esercenti interessate.

6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio di un impianto, la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell'U.S.T.I.F., può sospendere la validità del patentino di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate all'art. 9.

7. Se, entro il termine di cui al precedente sesto comma e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.

8. Le infrazioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 753/80, compiute da parte del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e accertate mediante processo verbale dai funzionari dell'U.S.T.I.F., devono essere notificate al contravventore nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento. L'U.S.T.I.F., indipendentemente dalle iniziative assunte a tutela della sicurezza del trasporto pubblico - che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto interessato - segnala l'infrazione o la trasgressione alla D.G.T.P.L.. A seguito di tre infrazioni segnalate - o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravità dell'infrazione stessa - la D.G.T.P.L. ha facoltà di revocare il patentino di idoneità.

9. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, l'U.S.T.I.F. sospende il patentino e la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell'U.S.T.I.F.,lo revoca.

10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.

Art. 13.

Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, l'azienda esercente presenta all'U.S.T.I.F. apposita domanda su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

1) patentino di idoneità (anche in fotocopia autenticata) ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. n. 1533;

2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente nomina la persona proposta Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio per l'impianto di cui trattasi, con l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80;

3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle del Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio nelle Regioni a statuto speciale, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente decreto;

4) certificato di residenza o relativa autocertificazione.

2. La persona proposta come Direttore dell'Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come Responsabile dell'Esercizio per gli impianti di categoria D, deve:

a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso;

b) presentare - qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera *a)* - motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.

3. La persona proposta come Responsabile dell'Esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto.

Art. 14.

Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe

1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti (ivi compreso il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato) stabiliti dal presente decreto, dalla D.G.T.P.L.

La medesima Direzione Generale accorda, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, la deroga eventualmente richiesta dall'interessato all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80.

2. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali o degli enti locali, il competente U.S.T.I.F. rilascia ai suddetti organi regionali o locali il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto. Il medesimo ufficio, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al terzo comma, comunica altresì, per quanto rientra nelle attribuzioni degli organi statali ai fini della sicurezza, il proprio benestare per l'eventuale rilascio da parte degli stessi organi regionali o locali della deroga all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80, ove richiesta dall'interessato.

3. La deroga di cui al primo comma ovvero il benestare di cui al secondo comma sono accordati - fermi restando i limiti alla pluralità di incarichi di cui all'art. 15 - tenuto conto delle motivazioni addotte dall'interessato, a condizione che questi abbia la propria residenza anagrafica nella stessa regione nella quale sono ubicati gli impianti, ovvero in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione. Situazioni particolari potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.

4. L'assenso di cui al primo comma o il nulla osta di cui al secondo comma sono revocati, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 90, terzo comma e 92, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, anche in caso di revoca del patentino di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione dello stesso patentino di idoneità.

Art. 15.

Pluralità di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio

1. La stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per più impianti, anche se esercitati da aziende diverse, con le limitazioni e modalità, nonché alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo, agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.

2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio può svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai successivi commi.

3. La stessa persona non può cumulare le funzioni di Direttore dell'Esercizio e di Responsabile dell'Esercizio.

4. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un «peso», espresso in «unità convenzionali di impegno» (U.C.I.) e calcolato come prodotto del «peso base», assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente, secondo quanto appresso indicato:

1) a ciascun impianto è assegnato il seguente «peso base»:

4,0 U.C.I.	funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni e funivie bifune a collegamento temporaneo dei veicoli
3,5 U.C.I.	funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli
2,0 U.C.I.	funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli
1,0 U.C.I.	sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed inclinati ed impianti assimilabili
0,5 U.C.I.	marciapiedi mobili, scale mobili, montascale e piattaforme elevatrici

Per impianti non convenzionali, la D.G.T.P.L. determina, in sede di esame della proposta progettuale, il «peso base» da assegnare;

2) nel caso di aziende che eserciscono più di un impianto, al «peso base» di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:

a) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65;

b) se gli impianti sono eserciti da due o più aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto Direttore dell'Esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80.

5. Il «peso» complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come Direttore dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I.

6. Il «peso» complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali può essere preposta la stessa persona come Responsabile dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I.

7. Qualora il «peso» complessivo degli impianti eserciti da un'azienda ai sensi del primo comma risulti maggiore di 40 U.C.I., non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all'obbligo di residenza del Direttore dell'Esercizio, di cui all'art. 14.

8. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla D.G.T.P.L. per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.

Art. 16.

Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente,per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l'azienda esercente o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico.

2. Comunque, ove il limite di età del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.

3. Può derogarsi dal termine fissato al primo comma solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o dell'azienda esercente, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto.

4. Nell'eventualità di revoca con effetto immediato dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 753/80 per gli impianti per i quali è nominato Direttore dell'Esercizio.

Nell'eventualità che la revoca non abbia effetto immediato, l'autorità che dispone la revoca deve fissare altresì il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

5. Entro i termini temporali indicati al primo e al quarto comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio e presentare la documentazione prevista all'art. 13, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.

6. Fatte salve le ipotesi di cui al terzo comma, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico.

7. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente, nel quale verbale il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.

Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al comma 6, dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.

Art. 17.

Sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio

1. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8 e 9, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.

2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta della persona da nominare sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta.

3. Della nomina di cui al primo comma il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio dà tempestiva comunicazione scritta all'U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, che ne prendono atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.

Art. 18.

Assistente Tecnico

1. L'Assistente Tecnico che l'azienda esercente deve designare ai sensi dell'art. 90, quarto comma del D.P.R. n. 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l'abilitazione di cui all'art. 10 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.

2. La designazione di cui al precedente primo comma è subordinata, ai fini della sicurezza, al gradimento da parte dell'U.S.T.I.F.; a tale scopo l'azienda esercente presenta al predetto ufficio apposita domanda su carta

legale corredata della seguente documentazione, fornita dall'interessato:

1) patentino di idoneità (anche in fotocopia autenticata);

2) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio nelle Regioni a Statuto Speciale, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente decreto;

3) certificato di residenza o relativa autocertificazione.

3. L'interessato deve risiedere nella stessa regione nella quale è ubicato l'impianto, ovvero in una provincia finitima, anche se appartenente ad altra regione.

4. Ove nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il «peso» complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti all'art. 15, comma 5, non deve superare 50 U.C.I. Nel caso in cui l'interessato espleti anche le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, si applicano, rispettivamente,le disposizioni di cui ai commi quinto o sesto dello stesso art. 15.

5. Il gradimento di cui al secondo comma viene comunicato all'interessato, all'azienda esercente ed ai competenti organi regionali o enti locali, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni.

Art. 19.

Sostituzione dell'Assistente Tecnico

1. Ai fini della sicurezza, l'U.S.T.I.F. può in qualunque momento revocare il gradimento per l'Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone all'azienda esercente la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all'art. 12, comma 9.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'U.S.T.I.F. fissa altresì il termine temporale entro il quale l'azienda esercente deve provvedere alla sostituzione dell'Assistente Tecnico.

3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'Assistente Tecnico per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età fissato all'art. 18, si adotta la stessa procedura indicata all'art. 16 per la sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Per coloro che già esercitano le funzioni di Direttore dell'Esercizio, Responsabile dell'Esercizio ed Assistente Tecnico all'entrata in vigore della presente norma, il calcolo U.C.I. effettuato secondo le disposizioni precedentemente in vigore resta invariato per la situazione pregressa; in caso di nuove nomine si provvederà al nuovo calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all'art. 15.

2. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma 3, sono da intendersi confermati tutti gli assensi, nulla osta e gradimenti rilasciati sulla base della precedente normativa nei confronti dei Direttori dell'Esercizio, Responsabili dell'Esercizio e Assistenti Tecnici già in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dall'art. 15, comma 3, devono essere regolarizzate - da parte delle aziende esercenti, autonomamente o a seguito di segnalazione del competente U.S.T.I.F. - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I certificati di idoneità rilasciati in virtù della precedente normativa devono essere sostituiti con i modelli di cui all'allegato III entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I Direttori dell'Esercizio degli impianti di trasporto pubblico di cui alle categorie I e II dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 marzo 1993, che svolgono le mansioni di Responsabile dell'Esercizio di ascensori, scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante dei suddetti impianti di trasporto pubblico, che intendano continuare a svolgere le suddette mansioni, dovranno - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto - provvedere al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985 nonché le correlate disposizioni successivamente emanate e tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. È abrogato l'art. 7 del decreto ministeriale 15 marzo 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

Allegato I

REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO.

PRESCRIZIONI GENERALI

1- Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell' esercizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.

2- Nelle visite per l'accertamento iniziale dell' idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.

3- Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte. Coloro che espletano le funzioni di responsabile dell'esercizio hanno inoltre l'obbligo di tenere di riserva altro identico paio di occhiali.

4- Per coloro che raggiungono il visus normale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva.

5- Il senso cromatico è da ritenere "soddisfacente" quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.

6- Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.

TABELLA DEI REQUISITI FISICI					
FUNZIONI	Vista				Percezione uditiva
	Acutezza visiva		Campo visivo	Campo cromatico	
	Grado	Correzioni ammesse			
1) Direttore di esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo di +4D ovvero -5D (purché la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie). Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata.	Normale	Normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio.
b) visita di revisione	6/10 complessivamente o in un solo occhio	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate di qualsiasi valore diottrico.	Normale	Soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente e da un solo orecchio.
2) Responsabile di esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Come al punto 1 a	Normale	Normale	Come al punto 1 a
b) visita di revisione	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore	Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie). Lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata.	Normale	Soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio peggiore.

Allegato II

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

GENERALITA'

Gli argomenti compresi nel programma d'esame vanno riferiti alla categoria di impianti per la quale l'interessato richiede l'accertamento della propria idoneità tecnica. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall'interessato.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione ad all'esercizio degli impianti a fune.

2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti agli impianti a fune:
a) elementi di elettrotecnica;
b)elementi di meccanica e tecnologia dei materiali;
c) elementi di disegno tecnico elettro-meccanico.

3) Tipi di impianti, descrizione generale sulla costituzione ed il funzionamento delle parti principali e terminologia.

4) Impianto elettrico.
a) costituzione e funzionamento dei componenti relativi ai circuiti di potenza, comando, segnalazione, sicurezza e allarme e funzionamento dei relativi circuiti;
b) esercizio, manutenzione, controllo.

5) Impianto meccanico:
a) costituzione e funzionamento delle strutture, macchine e meccanismi di stazione e di linea (motori elettrici, termici, idraulici; riduttori, freni; veicoli; morse; carrelli; sostegni; scarpe; rulliere, ecc.);
b) tipi e funzioni delle funi, impalmature, teste fuse, attacchi di estremità, dispositivi di tensione;
c) esercizio, manutenzione e controllo.

6) nozioni sulla normativa antinfortunistica specifica del settore funiviario; protezioni **fisse** e mobili; attrezzature e dispositivi per le operazioni di manutenzione e controllo;

7) Governo del personale; disciplina, formazione dei turni di servizio, aggiornamento professionale, comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico.

8) Prove pratiche sull'impianto per il personale di cui all'art. 9 comma 1 sub b:
a) effettuazioni di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc.
b) Applicazione del piano di soccorso;
c) Operazioni di salvataggio in linea.

Allegato III

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Ufficio……………………………………

IN BOLLO

Patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di

Direttore dell'Esercizio
(*)___________________________
Responsabile dell'Esercizio

Per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Codice …/…/…

Visto il decreto ministeriale …………………………………..
Ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dell'art. 10 del predetto decreto ministeriale, si certifica che il sig. …………………………………. Nato a ……………………….il ……………….domiciliato in ………………….titolo di studio………………………..è stato riconosciuto idoneo ad espletate le funzioni sopraindicate per impianti della categoria……………………..
La validità del presente patentino deve essere confermata ogni cinque anni.
……..li……………….

Il Direttore dell'Ufficio

____
(*) sbarrare la funzione che non ricorre.

Allegato III
(retro)

Conferme di validità

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………...
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li………….

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

N…………Vista la documentazione prodotta ai sensi del Decreto Ministeriale n°………..del ………..
la validità del presente patentino è confermata sino al………………
……..li…………

Il Direttore dell'Ufficio

Annotazioni relative alle sospensioni di validità:
……
……
……

11A02715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° febbraio 2011.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 17 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, è stata designata quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari»;

Visto il decreto 16 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Vista la nota della Regione Puglia con la quale il consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a DOP Terra di Bari ha confermato la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra di Bari», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A02547

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cogea - società cooperativa», in Luzzi.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2007 con il quale la società cooperativa COGEA - Società cooperativa, con sede in Luzzi (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Angelo Altomari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 dicembre 2008 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Carmelo Rozzo nato a Cosenza il 7 ottobre 1971, ivi domiciliato, con studio in via Montevideo, 51 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Angelo Altomari dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dai decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A02366

DECRETO 16 aprile 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Mesomeria s.c. a r.l.», con sede in Thiene.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Mesomeria s.c. a r.l., in liquidazione, con sede in Thiene (Vicenza) (codice fiscale 03355970249) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Vanzan, nato a Vicenza il 28 giugno 1961, ivi domiciliato in corso Padova n. 128, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A02372

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «TUV Italia S.r.l.» in Sesto San Giovanni a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47;

Vista la domanda 17 febbraio 2010, della società TUV Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 12737:2004+A1, EN 15037-1:2008 e EN 15258:2008;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'articolo 9, punto 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto decreto n. 159, del 24 novembre 2010, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si è pronunciata favorevolmente per il requisito essenziale 2 delle norme armonizzate EN12737:2004+A1ed EN 15037-1:2008;

Visto il provvedimento n. 10180, del 25 novembre 2010, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 delle norme armonizzate EN12737:2004+A1, EN 15037-1:2008 ed EN 15258:2008.

Decreta:

Art. 1.

1. La società TUV Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 15037-1:2008 – prodotti prefabbricati in calcestruzzo – solai a travetti e blocchi – parte 1 : travetti. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 5.

b) EN 15258:2008 – prodotti prefabbricati in calcestruzzo – elementi per muri di sostegno. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'articolo 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'articolo 6 del d.p.r. 09 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A02550

DECRETO 3 febbraio 2011.

Determinazione, per il primo trimestre dell'anno 2011, del valore di acconto della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992.

IL MINISTRO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento Cip 6/92 è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

Vista la deliberazione 8 luglio 1999, n. 81 concernente Aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della

legge 9 gennaio 1991, n. 9, con cui l'Autorità aveva modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorità ha ridefinito i criteri di aggiornamento del costo evitato di combustibile (di seguito: *CEC)* al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui gli aggiornamenti del valore della componente del costo evitato di combustibile «sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006»;

Vista la deliberazione 24 settembre 2009 – PAS 16/09, trasmessa con nota n. 55464 del 25 settembre 2009, con la quale l'Autorità formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento – da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti - la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009 con cui è fissato l'aggiornamento trimestrale del valore della componente CEC da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, come disposto dalla legge n. 99/09;

Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 – PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l'Autorità formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010 con cui è fissato il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2009;

Considerato che, con la citata deliberazione PAS 8/10, l'Autorità ha formulato la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 249/06;

Considerato che con la citata deliberazione PAS 9/10, l'Autorità ha proposto di dare attuazione alle disposizioni poste dalla legge n. 99/09, tenendo conto ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, nell'ambito della quale è stato avviato anche un confronto con gli operatori, è emersa la necessità di chiedere il parere del Consiglio di Stato circa l'applicabilità della normativa posta dall'articolo l'art. 30, comma 15, della legge 99/09 alle c.d. "iniziative prescelte;

Ritenuto opportuno attendere che il Consiglio di Stato si pronunci in merito prima di dare compiuta attuazione alle disposizioni della legge 99/09;

Ritenuto di dover comunque procedere all'aggiornamento dei valori del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, salvo conguagli in esito alle determinazioni che verranno adottate a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Definizione del valore di acconto del CEC per il primo trimestre 2011

1. Ai fini della definizione del valore di acconto del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è quello determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010, pari a 29,59 c€/mc.

2. Il valore di acconto del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorità n. 81/99 è pari a:

6,72 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;

6,36 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

6,13 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

5,89 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

3. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico affinché provvedano a darne pubblicità mediante i propri siti internet.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A02367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Optinate»

Estratto determinazione V&A.PC/II/35 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0195/005/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier al Modulo 1 alla sezione 1.9 (clinical trials effettuati fuori *EU)*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02098

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omeprazolo Sandoz BV».

Estratto determinazione V&A.PC/II/32 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ BV.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C: SANDOZ BV.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0719/001/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier al Modulo 1alle sezioni: 1.6 (system and risk management plan) e 1.8.1(pharmacovigilance system).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02099

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciproxin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/33 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: CIPROXIN.

Confezioni:

026664019 - «250 mg compresse rivestite» 10 compresse;

026664021 - «500 mg compresse rivestite» 6 compresse;

026664033 - 1 flacone infusione IV 100 mg/50 ml;

026664045 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

026664058 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 200 ml;

026664072 - flacone 100 ml sospensione orale 10%;

026664084 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

026664096 - «750 mg compresse rivestite» 12 compresse;

026664108 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca;

026664110 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 1 sacca;

026664134 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0416/001-010/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del modulo 3 di qualità.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02100

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Simvastatina Ranbaxy»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 363 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: SIMVASTATINA RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Simvastatina Ranbaxy»:

037134018 - «5 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134020 - «5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134032 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134044 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134057 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134069 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134071 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134083 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134095 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134107 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134119 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134121 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134133 - «5 mg compresse rivestite con film» 10x30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al conf. ospedaliera;

037134145 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134158 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134160 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134172 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134184 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134196 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134208 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134210 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134222 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134234 - «10 mg compresse rivestite con film» 10x30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al conf. ospedaliera;

037134246 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134259 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134261 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134273 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134285 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134297 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134309 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134311 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134323 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134335 - «20 mg compresse rivestite con film» 10x30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al conf. ospedaliera;

037134347 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134350 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134362 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134374 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134386 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134398 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134400 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134412 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134424 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134436 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 x30 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al conf. ospedaliera;

037134448 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134451 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al;

037134463 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvdc/Pvc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 10 febbraio 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento V&A. PC/II/573 del 13 settembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 12 ottobre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02101

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Pravastatina Accord Healthcare»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 364 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: PRAVASTATINA ACCORD HEALTHCARE.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pravastatina Accord Healthcare»:

038662019 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;

038662021 - «20 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;

038662033 - «40 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al;

038662045 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

038662058 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;

038662060 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

038662072 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

038662084 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;

038662096 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

038662108 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;

038662110 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

038662122 - «20 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;

038662134 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

038662146 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

038662159 - «20 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

038662161 - «20 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;

038662173 - «40 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

038662185 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al;

038662197 - «40 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

038662209 - «40 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

038662211 - «40 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al;

038662223 - «40 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

038662235 - «40 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al;

038662247 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister Al/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 26 gennaio 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A. PC/II/676 del 4 ottobre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2010, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 147 del 24 gennaio 2011

Medicinale: SANDIMMUN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025306010 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 50 ml + 1 siringa;

A.I.C. n. 025306022 - «50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 025306034 - «25 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306046 - «50 mg capsule molli» 50 capsule;

A.I.C. n. 025306059 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sevorane»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 16 dell'11 gennaio 2011

Medicinale: SEVORANE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031841012 - «250 ml liquido per inalazione» flacone da 250 ml con tappo pilfer-proof;

A.I.C. n. 031841036 - «250 ml liquido per inalazione» flacone 250 ml quik fil.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vertiserc»

Estratta determinazione V&A.N/V n. 148 del 24 gennaio 2011

Medicinale: Vertiserc.

Titolare A.I.C.: Abbott Products S.p.a. (codice fiscale 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà n. 30 - 10095 Grugliasco (Torino) Italia.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027232014 - «8 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 027232026 - «16 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232038 - «16 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 027232040 - «24 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232053 - «8 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 60 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02105

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso relativo alla designazione di un esperto presso il Consiglio nazionale degli utenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti di cui alla delibera n. 54/99/CONS, come modificata in particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, (di seguito "regolamento") le associazioni incluse nell'elenco pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31/12/2010 e disponibile sul sito dell'Autorità www.agcom.it sotto il banner CNU, Consiglio nazionale degli utenti,

SONO INVITATE

a designare uno degli esperti tra i quali l'Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

L'esperto, come richiesto dall'art. 2, comma 1, del regolamento, dovrà essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovrà essersi distinto nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze della tutela dei minori.

Ogni singola associazione riportata in elenco deve indicare il nominativo di un esperto, corredato da un curriculum e da una dichiarazione di non incompatibilità ai sensi dell'art.7 del regolamento debitamente sottoscritta dall'interessato.

La designazione deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere inviata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Gabinetto, "Designazione esperto CNU" - via Isonzo, 21 *b)*, 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, a pena di irricevibilità. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

11A02799

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, è stata iscritta dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 9 del 24 gennaio 2011.

Marchio: 74 CB, denominazione impresa: «ST» di Tan Junme, indirizzo: contrada Tappino n. 64 - 86100 Campobasso.

11A02107

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° marzo 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B77», «X10», «D15», «J10», «M57» e «P42».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B77», «X10», «D15», «J10», «M57» e «P42» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B76», «X09», «D14», «J09», «M56» e «P41».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e nel sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A02592

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 1995=100)		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9
Novembre	137,9	1,7	2,4
Dicembre	138,4	1,9	2,9
Media	*137,3*		
	(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,373		
2011 Gennaio	101,2	2,2	3,5

11A02800

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica relativa all'attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del provvedimento n. 126 del 24 giugno 2010.

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 126 del 24 giugno 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2010 alla voce:

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	EU
5 mg/ml soluzione iniettabile cani gatti flaconcino vetro tipo I da 10 ml	103945046	EU/2/06/070004

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Confezione	NIN	EU
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini flacone vetro 50 ml	103945059	EU/2/06/070005
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini scatola 1 flacone 100 ml	103945061	EU/2/06/070006
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini scatola 1 flacone 250 ml	103945073	EU/2/06/070007

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile, è da intendersi:

è da intendersi:

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	EU
5 mg/ml soluzione iniettabile cani gatti flaconcino vetro tipo I da 10 ml	103945046	EU/2/06/070/004

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Confezione	NIN	EU
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini flacone vetro 50 ml	103945059	EU/2/06/070/005
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini scatola 1 flacone 100 ml	103945061	EU/2/06/070/006
20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini equini scatola 1 flacone 250 ml	103945073	EU/2/06/070/007

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

11A02368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bronchishield».

Provvedimento n. 30 del 31 gennaio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0153/001/IA/004G

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BRONCHISHIELD, nelle confezioni:

scatola da 1 fiala da 1 dose di frazione liof. e q fiala da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742019;

scatola da 5 fiale da 1 dose di frazione liof. e 5 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742021;

scatola da 10 dosi da 1 dose di frazione liof. e 10 fiale da 1 dose di diluente - A.I.C. n. 103742033.

Titolare A.I.C: Fort Dodge Animal Health S.p.A., via Nettunense, 90, Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA, A.5: modifica nome del fabbricante del prodotto finito e responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA, A5 concernente la modifica nome del fabbricante del prodotto finito e responsabile del rilascio lotti.

Da: Fort Dodge Laboratories Ireland Finisklin Industrial Estate Sligo - Ireland.

A: Elanco Animal Health Ireland Finisklin Industrial Sligo - Ireland.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A02369

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 100 mg/ml»

Decreto n. 12 del 28 gennaio 2011

Procedure decentrate n. IE/V/0223/002/DC e n. IE/V/0223/001-2/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd., con sede in Loughrea, Co.Galway - Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Chanelle Pharmaceutical Manufacturing Ltd. nello stabilimento sito in Loughrea, Co.Galway - Irlanda;

Labiana Life Sciences S.A.U nello stabilimento sito in c/Venus, 26. Can Parellada Industrial, 08228 Terrassa - Barcelona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104123017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104123029.

Composizione - ogni ml contiene:

principi attivi: Enrofloxacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi sensibili alla enrofloxacina.

Bovini: infezioni respiratorie causate dalla Pasteurella spp o Mycoplasma spp; infezioni del tratto gastroenterico causate da E. Coli; trattamento dei segni locali (infiammazione, qualità e produzione del latte) associati a mastite peracuta/acuta nelle bovine da latte in lattazione causata da E.Coli.

Suini: infezioni respiratorie causate dalla Pasteurella spp, Actinobacillus spp o Mycoplasma spp; infezioni del tratto gastroenterico causate da E. Coli.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni; periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini, uso sottocutaneo: carne e visceri: 10 giorni; latte: 84 ore (7 mungiture);

bovini, uso endovenoso: carne e visceri: 4 giorni; latte: 72 ore (6 mungiture);

suini, uso intramuscolare: carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A02370

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propantelm».

Provvedimento n. 23 del 26 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario PROPANTELM compresse per cani, nelle confezioni:

astuccio da 2 compresse in blister - A.I.C. n. 104079013;

astuccio da 6 compresse in blister - A.I.C. n. 104079025;

astuccio da 20 compresse in blister - A.I.C. n. 104079037;

astuccio da 60 compresse in blister - A.I.C. n. 104079049.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Variazione tipo IB unforeseen: modifica della forma delle compresse con aggiunta di nuove confezioni.

È autorizzata la variazione tipo IB unforeseen della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'immissione in commercio di quattro nuove confezioni con compresse piane di forma quadrata invece che di forma piana tonda come quelle presenti nelle confezioni attualmente autorizzate, e precisamente:

astuccio da 2 compresse quadrate in blister - A.I.C. n. 104079052;

astuccio da 6 compresse quadrate in blister - A.I.C. n. 104079064;

astuccio da 20 compresse quadrate in blister - A.I.C. n. 104079076;

astuccio da 60 compresse quadrate in blister - A.I.C. n. 104079088.

Si fa presente che la validità delle nuove confezioni del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee guida per l'annualità 2011 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987.

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:

comma 1 e 1 lettera *b)* che lo Stato, per «…. incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati …», possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo;

comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, «promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale».

A tal fine con le presenti Linee Guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

1. *Termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse.*

L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.

Pertanto, le domande di ammissione al contributo predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte e corredate dal documento di identità del legale rappresentante, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 marzo, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)* della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 delle presenti Linee Guida e indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, Via Fornovo, 8 - 00192 Roma, pal. C, II piano.

L'invio deve avvenire tramite raccomandata A.R o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega del rappresentante legale dell'associazione, con allegata fotocopia del documento d'identità sia del delegante che dell'incaricato alla consegna, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascerà ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data impressa sul timbro postale di invio.

L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

Ferma la perentorietà del termine del 31 marzo, l'Amministrazione procedente potrà, per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolari-

tà di natura formale sui documenti già prodotti entro i termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia già in possesso. Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti già presentati, rispetto ai quali l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'istante.

L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto gravi contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

2. *Requisiti di ammissibilità.*

L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1 lettere *a)* e *b)*, i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:

a) requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc. …), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 delle presenti Linee Guida, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;

b) requisito della democraticità, ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di «evidente funzione sociale» a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* della legge n. 438/1998.

I criteri e le modalità per il rilascio degli attestati di evidente funzione sociale, a partire dall'anno 2011, sono disciplinati dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it http://www.lavoro.gov.it), della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2011.

Limitatamente all'anno 2011, le associazioni che abbiano richiesto il rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla circolare ministeriale di cui al precedente capoverso, sono autorizzate a presentare la domanda di contributo, ai sensi delle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998, anche qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione che porrà in essere l'*iter* istruttorio secondo i tempi previsti dalla legge n. 241/1990. Qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione, le associazioni sono, comunque, tenute ad allegare alla domanda di contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata all'amministrazione entro i termini stabiliti dalla già citata circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2011. L'ammissibilità della valutazione delle predette domande di contributo è, comunque, condizionata al rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale richiesto.

L'attestato di evidente funzione sociale deve essere rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione delle domande di cui alle presenti Linee Guida.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *g)* della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

3. *La documentazione da allegare alla richiesta.*

Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché della acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che è effettuata secondo i criteri numerico - quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3 della legge n. 438/1998), è necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:

1. Il programma delle attività idoneo ad comprovare, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 476/1987, che esso:

a) deve essere attuato a livello nazionale;

b) è relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;

c) è corredato dai relativi impegni finanziari.

Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:

a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;

c) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

d) i principali risultati attesi.

Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)* della legge n. 438/1998, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2010:

a) telefonia;

b) energia elettrica;

c) pulizia dei locali;

d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);

e) cancelleria e attrezzatura d'ufficio;

f) spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.

L'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere a campione i documenti comprovanti quanto dichiarato per le spese correnti di cui al precedente capoverso.

2. Copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione (art. 3 comma 2, lettera a della legge n. 476/1987).

3. Copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto.

4. Copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2, lettera c della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da fac-simile allegato alle presenti Linee Guida.

5. L'attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale (art. 3, comma 2, lettera d della legge n. 476/1987).

6. Una relazione delle attività svolte nell'anno precedente (art. 3, comma 2, lettera e della legge n. 476/1987), articolata nei seguenti punti:

a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);

c) soggetti coinvolti o fruitori delle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle attività dell'associazione.

7. La dichiarazione del legale rappresentante che attesti *a)* il numero, *b)* l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 2 («Requisiti richiesti», lettera *a)*; *c)* il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera f della legge n. 476/1987).

8. La indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall'associazione, che non si possono identificare, ad alcun titolo, con ampi strati della popolazione raggiunti ad esempio da campagne pubblicitarie o di sensibilizzazione sociale, interventi radiofonici o partecipazioni televisive, dal cui computo vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde consentire la ripartizione del 20 % di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge n. 438/1998. Si precisa che, allo scopo di rendere omogenei i dati necessari alla ripartizione della quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge n. 438/1998, di cui al precedente punto 7, forniti relativamente ai soggetti associati, detti dati dovranno essere prodotti in termini di persone fisiche. Inoltre, le associazioni cosiddette di 2° livello, che associano cioè altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche associate e il numero dei partecipanti/fruitori in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello, allo scopo di evitare una indebita sovrapposizione dei dati, in sede di riparto della quota di contributo in questione.

9. Per i soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato, secondo quanto già indicato al paragrafo 2 («Requisiti di ammissibilità») delle presenti Linee Guida, nel quale si riconosca tale condizione o, limitatamente all'anno 2011, qualora non ancora in possesso dell'esito valutativo dell'amministrazione dovrà essere allegata alla domanda di contributo, copia della richiesta di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale avanzata dall'associazione interessata all'amministrazione, nei termini previsti dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 febbraio 2011.

10. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, dovrà, inoltre, essere prodotta una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della suindicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *g)* della citata legge n. 476/1987.

11. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è situata nel territorio nazionale.

12. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4 («Rendiconto, controlli e responsabilità»).

4. *Rendiconto, controlli e responsabilità.*

Le associazioni ammesse, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 476, 19 novembre 1987, dovranno trasmettere alla Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1a e 1b).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovessero risultare accertate a carico delle associazioni, condizioni di gravi irregolarità, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge.

Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrerà nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.

Le presenti Linee Guida e relativi allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale
per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali
GERINI

Allegato 1a

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per il Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

SCHEMA PER IL RENDICONTO

DELLE SOMME PERCEPITE AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 438/1998

|__||__||__|-2011
(A cura Mlspl-DGVol)

ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA: ____

Indirizzo: Via/Piazza ____ N. _______ CAP __________

Città ____

IMPORTO RICONOSCIUTO (2011):…………………………………………………………….. |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| Euro

Codice fiscale Associazione:…………………………………… |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

1- L'IMPORTO E' STATO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA:

2 - NEL CASO IL *PROGRAMMA* SIA DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, INDICARE LE FONTI ULTERIORI DEL FINANZIAMENTO:

Voce	Importo (euro)
Contributi pubblici a titolo gratuito* (Specificare l'ente erogante e l'importo):	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contratti o convenzioni di servizio con la pubblica amministrazione (Specificare l'ente erogante e l'importo)	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Contributi degli aderenti	
Ricavi derivanti da vendita di beni e servizi (Specificare il tipo di attività svolta):	
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
…………………………………………………………………………	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Donazioni………………………………………………………..	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|
Altre entrate (specificare) ……………………………………….	|__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__|

* Includendo anche la eventuale partecipazione a bandi o avvisi di gara.

(TUTTI)

3 - LE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987 E 438/1998 RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI:

Tipologia di spesa	**Totale previsto nel programma** **(a)**	**Importo effettivamente speso – cassa** **(b)**	**Differenza** **(c=a-b)**
Spese per il personale dipendente	……………………	……………………	……………………
Spese per lavoratori con altri tipi di contratto	……………………	……………………	……………………
Rimborsi spese ai volontari	……………………	……………………	……………………
Acquisto di beni e servizi	……………………	……………………	……………………
Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi	……………………	……………………	……………………
Imposte e tasse	……………………	……………………	……………………
Investimenti (acquisizioni di capitali fissi)	……………………	……………………	……………………
Attività di ricerca	……………………	……………………	……………………
Spese per la realizzazione del programma di attività	……………………	……………………	……………………
Altre spese	……………………	……………………	……………………

N.B. Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo ente/associazione

Località e data

Il rappresentante legale

____

Il Presidente dell'organo di controllo

____

La "Scheda per il rendiconto" sarà resa disponibile anche on-line sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione che predispone il rendiconto dovrà puntualmente utilizzarla secondo la procedura individuata.

Allegato 1b

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali

PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO È LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE .

La relazione, opportunamente firmata dal legale rappresentante, deve contenere una descrizione e dare conto dei seguenti aspetti:

a) le motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;
b) le attività svolte, la data di avvio e di conclusione del programma, le fasi di realizzazione previste;
c) i soggetti coinvolti o i fruitori nelle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);
d) i principali risultati previsti;
e) i principali risultati effettivamente ottenuti, anche se parziali.

Allegato 2

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo
e le Formazioni Sociali
Divisione II – Associazionismo sociale
Via Fornovo, 8, pal. C, II piano
00192 ROMA

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi della legge n. 438 del 15 dicembre 1998 che modifica e integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualità 2011.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ………………………………, avente sede legale a ……………………………….…………………………………,
in Piazza/Via…………………………………………………., n.……, CAP………,
numero di telefono ………….………….., numero di fax ……………………, numero di cellulare ……………………………….…………………………………,
e-mail …..……...……………………...………………………………………..,
C.F. Associazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

CHIEDE

di poter fruire del contributo di cui alla normativa in oggetto.
A tal fine, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE L'ASSOCIAZIONE

- persegue i fini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987;
- svolge attività a livello nazionale con sedi che, ad oggi, risultano presenti ed operanti consecutivamente da oltre tre anni nelle seguenti regioni:

N.	Regione	Città	Indirizzo sede (Piazza/Via, Numero civico)	CAP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
16				
17				
18				
19				
20				
…				

Ovvero che *(in alternativa al punto precedente, per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)* l'ente o l'associazione è, alternativamente:

1. in possesso dell'attestato (allegato alla domanda), rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, in cui si riconosce che l'attività svolta risulta di evidente funzione sociale, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida, per l'annualità 2011, emanate dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali e pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2. ha presentato a codesto Ministero, in data …………. domanda di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18 febbraio 2011.

- presenta, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art. 2 della predetta legge per l'accesso al contributo;
- opera con la più ampia partecipazione degli associati, agisce secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantisce la presenza delle minoranze;

- nel 2010, ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali, per un importo complessivo pari a |__||__||__|.|__||__||__|. |__||__||__| euro, oppure non ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali;

- dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione, nella seguente misura: n. |__||__||__| unità di personale, oppure non dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio dell'associazione;

- nel 2010, risultavano associati, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa |__||__|.|__||__||__| persone fisiche (dato fornito, nel caso di associazioni di 2° livello, in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello);

- ha rilevato che il numero di soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, individuati come previsto nelle Linee Guida emanate per la presente annualità, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, dal cui computo è escluso il numero degli associati indicati al punto precedente, risulta pari a |__||__|.|__||__||__| unità (dato fornito, nel caso di associazioni di 2° livello, in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1°livello).

A tale fine, allega alla presente domanda:

1. Un programma delle attività che si intende attuare a livello nazionale per l'annualità per la quale si richiede il contributo, corredato dei relativi impegni finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 476/1987;
2. copia dello statuto ed eventuale regolamento;
3. copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo, assieme al verbale che ne prova la regolare approvazione alla data di presentazione della presente domanda, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;
4. copia del bilancio/rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo;
5. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
6. (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)* **alternativamente allega**: **1.** attestato, rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della presente domanda, di riconoscimento dell'attività svolta come di evidente funzione sociale, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida emanate, per l'anno 2011, dal Direttore Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali, pubblicate sul sito istituzionale **oppure** **2.** copia della domanda di rilascio dell'attestato di evidente funzione sociale presentata a codesto Ministero in data…………………nei termini previsti dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. allega, inoltre, una relazione, a firma del legale rappresentante, attestante i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della predetta legge (*per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)*;
8. Al fine di consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, indica, altresì, l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei, in particolare, i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2010:

- Telefonia:
- energia elettrica :
- pulizia dei locali:
- acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.):
- cancelleria e attrezzatura d'ufficio:
- spese per l'acquisto di attrezzature informatiche;

9. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è situata nel territorio nazionale;

10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo.

Infine, comunica che:

o il referente dell'ente/associazione per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimenti da parte di codesta Amministrazione è:

Nome e Cognome……………………………………………………………………
Numero di telefono ....…
Numero di fax ……..................................…………………………………………
Numero di cellulare .... ………………………………………………………
e-mail ………………………………………………...

o nel caso di accoglimento della presente domanda, preso atto che il provvedimento finale di ammissione al contributo risulterà condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse sul relativo capitolo di bilancio ministeriale, il contributo riconosciuto, dovrà essere accreditato presso:

Banca: ……………………………………………………………………………….
Filiale:………………………………………………………………………………..
Agenzia:………………………………………………………………………………
Indirizzo: Via/Piazza…………………………………………………………….n. ………
Città ………………………………………………………………………CAP…….

Conto corrente n. …………………………………………………………………….
Codice: ABI: ………………………….. CAB …….………………………CIN……
Codice IBAN ……………………………………………………………………….

o si riserva di presentare, nel caso di accoglimento della presente domanda di contributo, il rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

(luogo) (data)
…………………………., lì…………

Il legale rappresentante
(Firma)
……………………………………

11A02716

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rivalutazione per l'anno 2011 della misura e dei requisiti economici per l'assegno di maternità

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,6 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2011).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, se spettante nella misura intera, è pari a € 131,87; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.736,50 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/1998, rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2011, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 316,25; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.967,39.

11A02373

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-048) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.